

APPLICAZIONI SPECIFICHE DEL TRUST PER IL “DOPO DI NOI” E LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE

CONVEGNO 13 OTTOBRE 2016

DOTT. SALVATORE INFANTINO

CONSIGLIERE NAZIONALE ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA -
CONSIGLIERE FONDAZIONE BIANCHINI (ODCECPA)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

INDICE DELLA RELAZIONE

Premessa: perché il trust come strumento prevalente

Parte 1 – Struttura del trust interno

Parte 2 - Quadro normativo generale dei trust

Parte 3 – Schema tipo di un trust di famiglia

Parte 4 – Le imposte indirette ordinarie e
comparazione con le agevolazioni previste dal
"Dopo di Noi"

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.1 comma 3 AGEVOLA LA COSTITUZIONE
DI TRE ISTITUTI GIURIDICI CHE HANNO UN
COMUNE DENOMINATORE:
LA SEGREGAZIONE DI BENI E DIRITTI

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON
CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Tuttavia, si analizzerà
maggiormente lo strumento
del trust, per diversi motivi:

STRUMENTO
UTILIZZATO DA
OLTRE 20 ANNI IN
ITALIA E DA CIRCA 10
IN MANIERA DIFFUSA

E' UNO STRUMENTO
CONSOLIDATO DA
OLTRE 600 ANNI DI
GIURISPRUDENZA
MONDIALE E 15
ANNI ITALIANA
(OLTRE 500
SENTENZE)

STRUMENTO MOLTO
DUTTILE, PERCHE' SI
ADATTA IN MANIERA
PIU' EFFICACE DI
ALTRI ISTITUTI AI
DIVERSI BISOGNI
DELLA REALTA'
SOCIO-ECONOMICA

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Parte 1

STRUTTURA DEL TRUST INTERNO

DEFINIZIONE DI TRUST INTERNO

**COSTITUITO DA
RESIDENTI IN ITALIA**

**CON BENI SITUATI
IN ITALIA**

**A FAVORE DI
BENEFICIARI ITALIANI**

**MA DISCIPLINATO DA
UNA LEGGE STRANIERA**

PARTE 1 -TIPOLOGIE DIVERSE DI TRUST

VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ

Il trust è istituto tipico della *common law* che per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie

Non esiste una specifica tipologia di trust, quindi ai fini dell'analisi dei profili civilistici e fiscali, dopo aver individuato i tratti comuni della disciplina occorre capire di volta in volta, nei casi concreti, le peculiarità del singolo trust

PARTE 1 -TIPOLOGIE DIVERSE DI TRUST

Trust liberale: con il quale si dispone di assetti familiari e non

Trust commerciale: ad es. i *trust di garanzia*, o istituiti per blindare un *patto di sindacato* o a servizio di una *liquidazione* o di una *procedura concorsuale*

PARTE 1 -TIPOLOGIE DIVERSE DI TRUST IN BASE ALLA SUA “STRUTTURA”:

Trust di scopo: se funzionale ad un determinato fine (ES:trust di garanzia, utilizzabile anche per fini benefici per una ONLUS o per la costruzione di un asilo o di un ospedale: casi Gaslini di Genova o asilo di Trieste)

Trust con beneficiario: quando i beni in trust vengono gestiti nell'interesse di un determinato soggetto

PARTE 1 -TIPOLOGIE DIVERSE DI TRUST

BENEFICIARI RISPETTO AL REDDITO:

Vested: sono i beneficiari che hanno un **DIRITTO** certo a ricevere un reddito

Contingency: sono i beneficiari che hanno solo una mera aspettativa di ricevere un reddito, che il trustee *discrezionalmente* può erogare

LA FISCALITA' DEI TRUST INTERNI

Parte 2

Quadro normativo

PARTE 2 -QUADRO NORMATIVO

Convenzione de L'Aja del 1985

In materia di trust, occorre sempre fare riferimento alla sua **FONTE GIURIDICA:**

La Convenzione de L'Aja del 1985 e la legge di ratifica del 1989 n.364

In questa sede, si richiamano solo gli art.2 - 15 e 19 della stessa, perché riguardano le peculiarità di natura fiscale

PARTE 2 -QUADRO NORMATIVO

Compiti del trustee (**art.2**, *Convenzione de L'Aja del 1985*)

Elementi essenziali del trust: art.2...

Il **trustee** è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le **indicazioni dettate nell'atto istitutivo del trust** e nel rispetto della legge. Il trustee deve rendere il conto della gestione

PARTE 2 -QUADRO NORMATIVO

(art.19, Convenzione dell'Aja del 1985)

Come ben noto la Convenzione si pone solo l'obiettivo di armonizzare le regole del **diritto internazionale privato in materia di trust**, e di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di una disciplina interna, ma lascia autonomia tributaria ai singoli Stati.

Infatti, la Convenzione non dispone sul trattamento fiscale dei trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19)

QUADRO GIURIDICO

CIVILISTICO

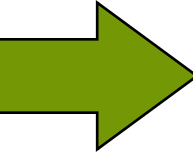
- **CONVENZIONE DE L' AJA DEL 01/07/1985**
- **LEGGE DI RATIFICA 16/10/1989 N. 364**

FISCALE

- **ART.73, 1^COMMA LETT.D DEL TUIR**
- **TU IMPOSTE DI SUCCESS. E DONAZIONE**
- **TU IMPOSTE DI REGISTRO**
- **CIRCOLARI: 48/2007, 03-28/2008- 61/2010**
- **RIS.: 278/2007, 04 E 81/2008 – 428/08**
- **Legge 112 del 22 giugno 2016**

INDEROGABILITA' NORME IMPERATIVE – PUNTI FERMI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL TRUST

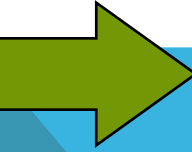
**ART.15 CONV.
AJA**



NORME IMPERATIVE ORDINAMENTO:

- **MINORI-LEGGITTIMA**
- **EFFETTI PERSON.E PATRIM.MATRIMONI**
- **PROTEZIONE CREDITORI INSOLVENZA**

**RIFERIM.
NORMATIVI
DI
ORDINE PENALE**



- **ART.236 LF**
- **ART. 11 DLGS 74/2000**
- **ART. 388 C.P.**

PARTE 2 – QUADRO NORMATIVO

TASSAZIONE INDIRETTA E DIRETTA SCHEMA SEMPLIFICATIVO



PARTE 2 –QUADRO NORMATIVO

GIURISPRUDENZA IN ITALIA

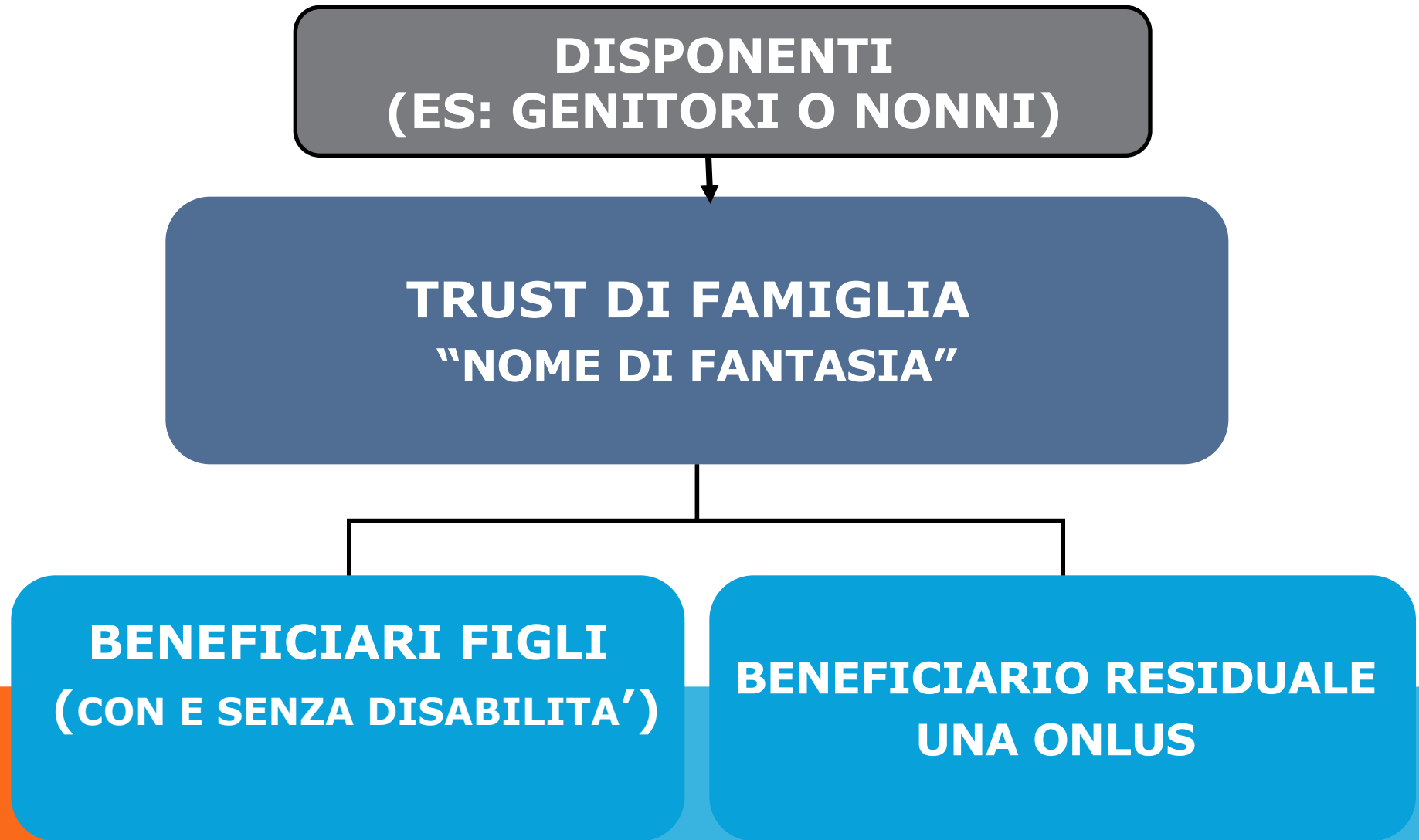
- Esistono oltre 500 sentenze che riguardano trust negli ultimi 15 anni;
- L'attenzione della giurisprudenza si è spostata sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli trust, oggetto del giudizio, sull'analisi volta per volta della meritevolezza del programma, c.d. causa concreta;
- **Cass pen. Sez II 16.04.2015 N.15804: il trust interno un lecito istituto giuridico incluso fra i meccanismi di segregazione ammessi in quanto rispondente ad interessi meritevoli di tutela.**

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

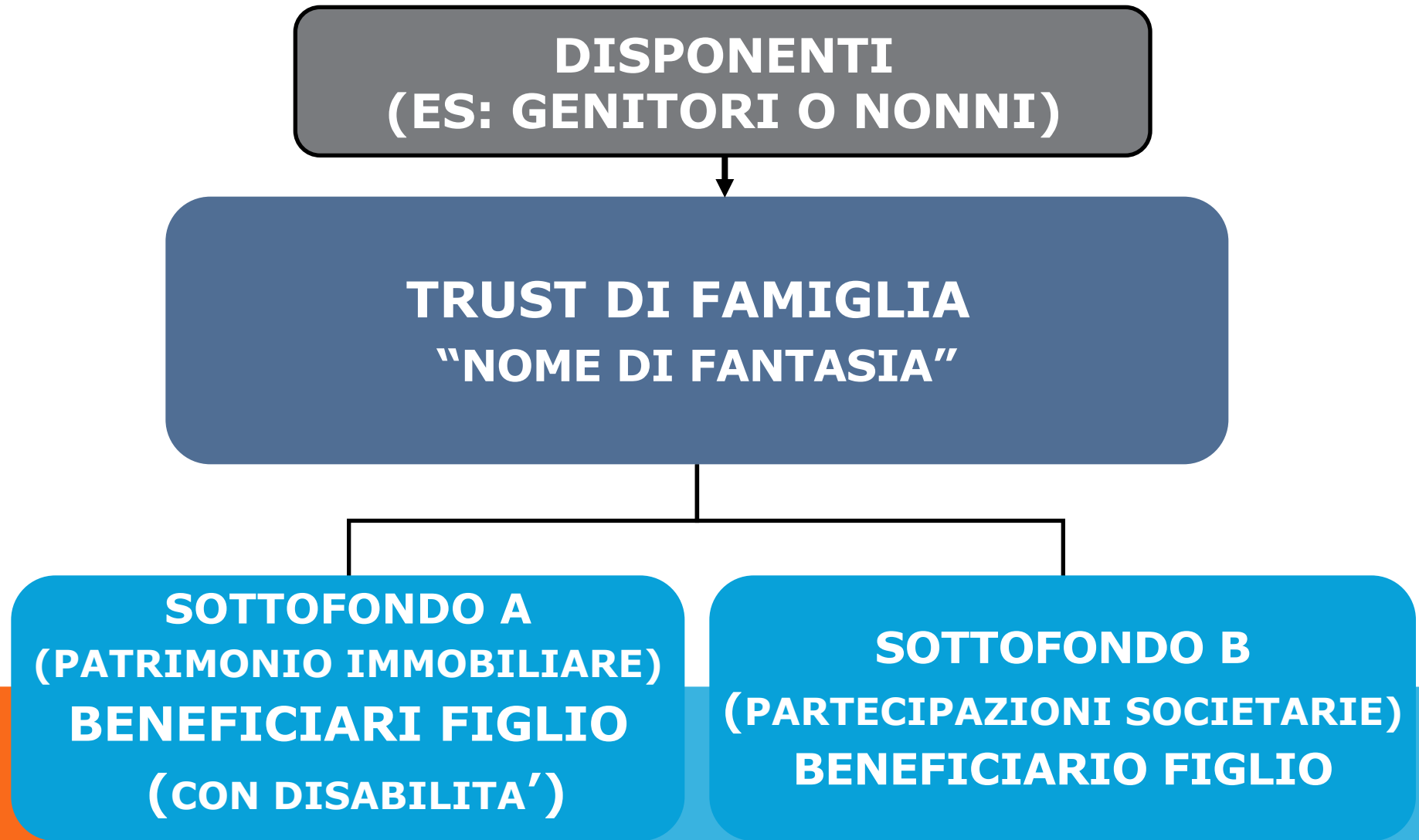
Parte 3

STRUTTURA DI UN TRUST DI FAMIGLIA

STRUTTURA DI UN TRUST ANTE LEGGE “DOPO DI NOI”



STRUTTURA DI UN TRUST ANTE LEGGE “DOPO DI NOI”



STRUTTURA DI UN TRUST POST LEGGE “DOPO DI NOI”

DISPONENTI
(SENZA VIOLARE PATTI SUCCESSORI
ISTITUISCONO DUE DISTINTI TRUST)

TRUST DI FAMIGLIA 1

**BENEFICIARI
FIGLI
(PARTE DEL
PATRIMONIO)**

**TRUST DI FAMIGLIA 2
(AI SENSI DELLA L.112)**

**BENEFICIARI
FIGLI CON
DISABILITA’
(PARTE DEL
PATRIMONIO)**

**BENI CHE POSSONO ESSERE
COMPRESI NEL TRUST
(LISTA ESEMPLIFICATIVA)**

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

QUOTE SOCIETARIE

DIRITTI D' AUTORE

OPERE D' ARTE

POLIZZE

**TITOLI AZIONARI ED
OBBLIGAZIONI**

**FONDI COMUNI
D' INVESTIMENTO**

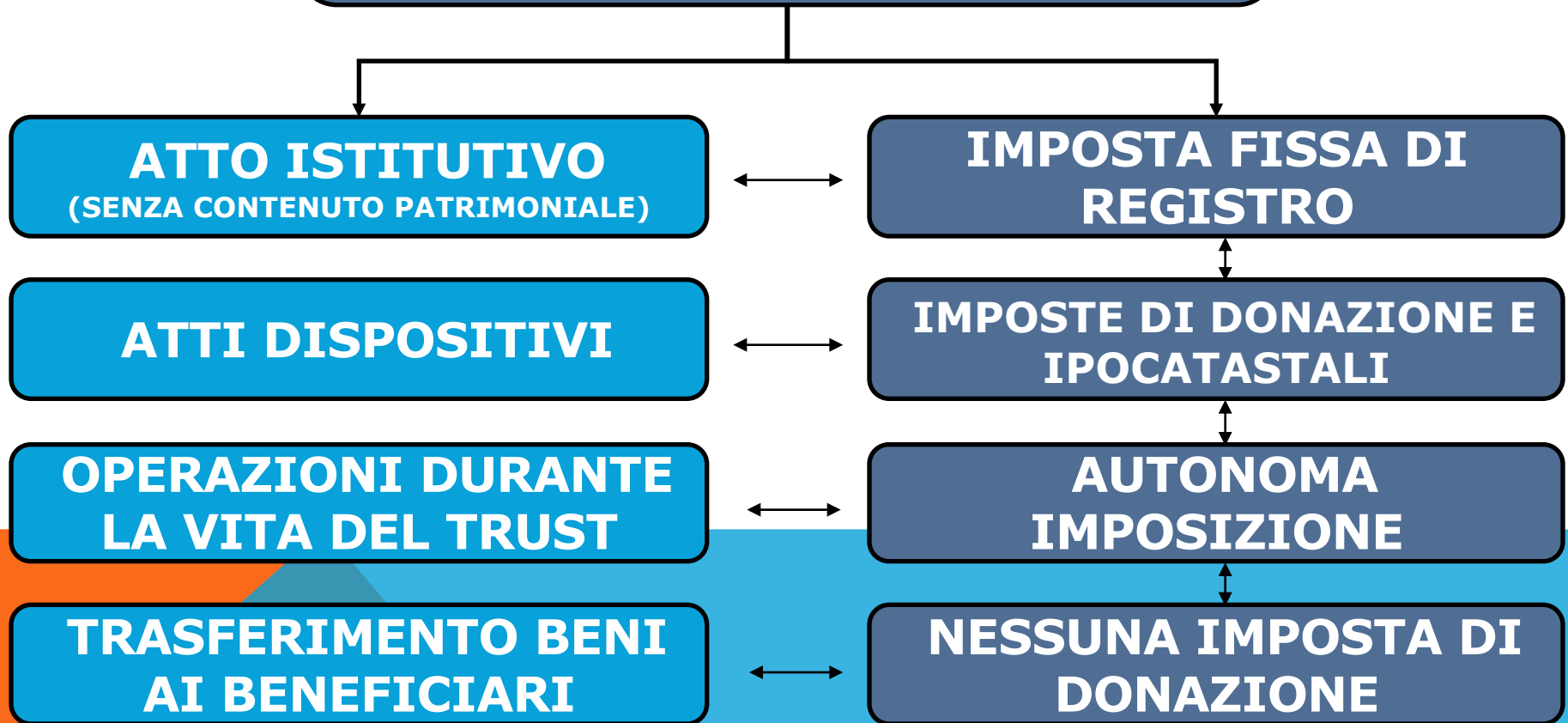
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Parte 4

Le imposte indirette ordinarie e comparazione con le agevolazioni previste dal "Dopo di Noi"

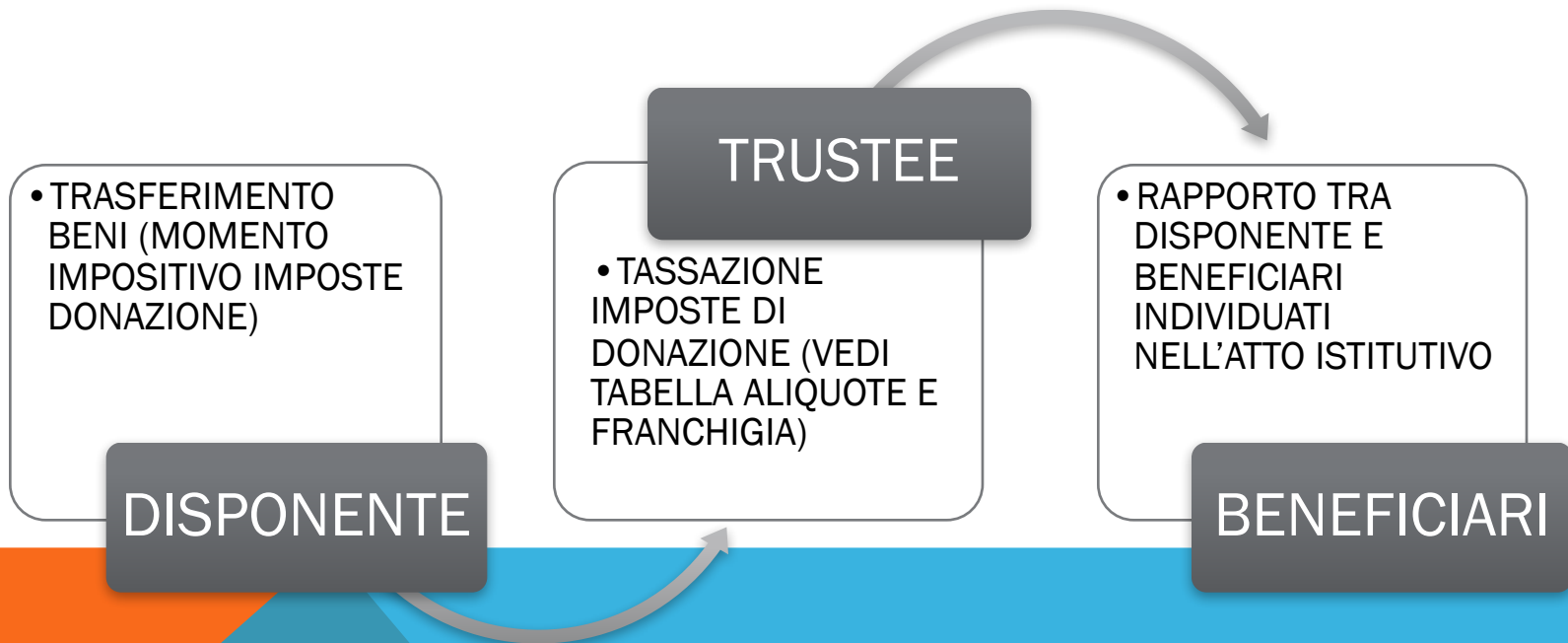
REGOLE ATTUALI ORDINARIE

4 MOMENTI IMPOSITIVI DI FISCALITA' INDIRETTA



IMPOSTA DI DONAZIONE

CIRC.48/E/2007: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, CHE SI DIFFERENZIANO IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI PARENTELA E AFFINITA', OCCORRE GUARDARE AL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL **DISPONENTE E IL BENEFICIARIO** (E NON A QUELLO TRA DISPONENTE E TRUSTEE).



LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

ALIQUOTE E FRANCHIGIE IMPOSTE DONAZIONE

BENEFICIARIO	ALIQUOTA
CONIUGE E PARENTE IN LINEA RETTA	4% SUL VALORE NETTO GLOBALE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA DI EURO 1.000.000 (1) PER OGNI BENEFICIARIO
FRATELLI E SORELLE	6% SUL VALORE NETTO GLOBALE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA DI EURO 100.000 PER OGNI BENEFICIARIO
ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO E AFFINI IN LINEA RETTA, NONCHE' AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL TERZO GRADO	6%
ALTRI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI PRECEDENTI	8%

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA:

PERCHE' LE IMPOSTE DI DONAZIONE VANNO CALCOLATE SULLA
BASE DEL RAPPORTO **DISPONENTE - BENEFICIARIO:**

Non ha rilievo il rapporto tra il disponente e il trustee, poiché quest'ultimo non manifesta alcuna capacità contributiva non avendo la proprietà sostanziale del bene – ma solo formale come espressamente richiamato dalla convenzione de L'Aja - e non essendo il soggetto interessato all'operazione.

Ancora...

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA:

PERCHE' LE IMPOSTE DI DONAZIONE VANNO CALCOLATE SULLA
BASE DEL RAPPORTO **DISPONENTE-BENEFICIARIO**:

LA RAGIONE O LA **CAUSA CONCRETA** DEL TRUST NON STA NELL'ATTRIBUZIONE
DEFINITIVA DEL DIRITTO TRASFERITO AL TRUSTEE, MA NELLA
CONSERVAZIONE DI TALE DIRITTO E NEL COMPIMENTO DI TUTTI QUEGLI
ATTI (ANCHE ALIENAZIONE) CHE, NEI LIMITI PRESCRITTI DALL'ATTO
ISTITUTIVO, IL TRUSTEE DOVRA' PORRE IN ESSERE PER REALIZZARE LE
FINALITA' DEL TRUST E QUINDI SODDISFARE GLI INTERESSI CHE IL
DISPONENTE HA ATTRIBUITO AI BENEFICIARI.

IN PRATICA, QUELLO CHE VIENE DEFINITO COME PROGRAMMA DEL TRUST AL
QUALE LO STESSO TRUSTEE E' TENUTO AD ADEMPIERE

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

**COSA CAMBIA CON LE AGEVOLAZIONI
PREVISTE DALLA LEGGE 112 DEL
22 GIUGNO 2016:**

**LA PIU' IMPORTANTE: ESENZIONE
TOTALE DELLE IMPOSTE DI
SUCCESSIONE E DONAZIONE ...**

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE ART. 6 L.112

DESCRIZIONE IMPOSTA	TIPO DI AGEVOLAZIONE	NOTE
SUCCESSIONE E DONAZIONE	ESENTE	LIMITI COMMA 5 ART. 6 L.112
IMPOSTE DI REGISTRO	MISURA FISSA	
IMPOSTE IPO-CATASTALI	MISURA FISSA	
IMPOSTE DI BOLLO	ESENZIONI	ATTI-ISTANZE-CONTRATTI...
IMU	RIDOTTA/FRANCHIGIA/ESENZIONE	FACOLTA' DEI COMUNI
EROGAZIONI LIBERALI DA SOGGETTI PRIVATI	LIMITI ELEVATI COLLEGATI AL REDDITO DICHIARATO	MASSIMALI PREVISTI 100 MILA EURO

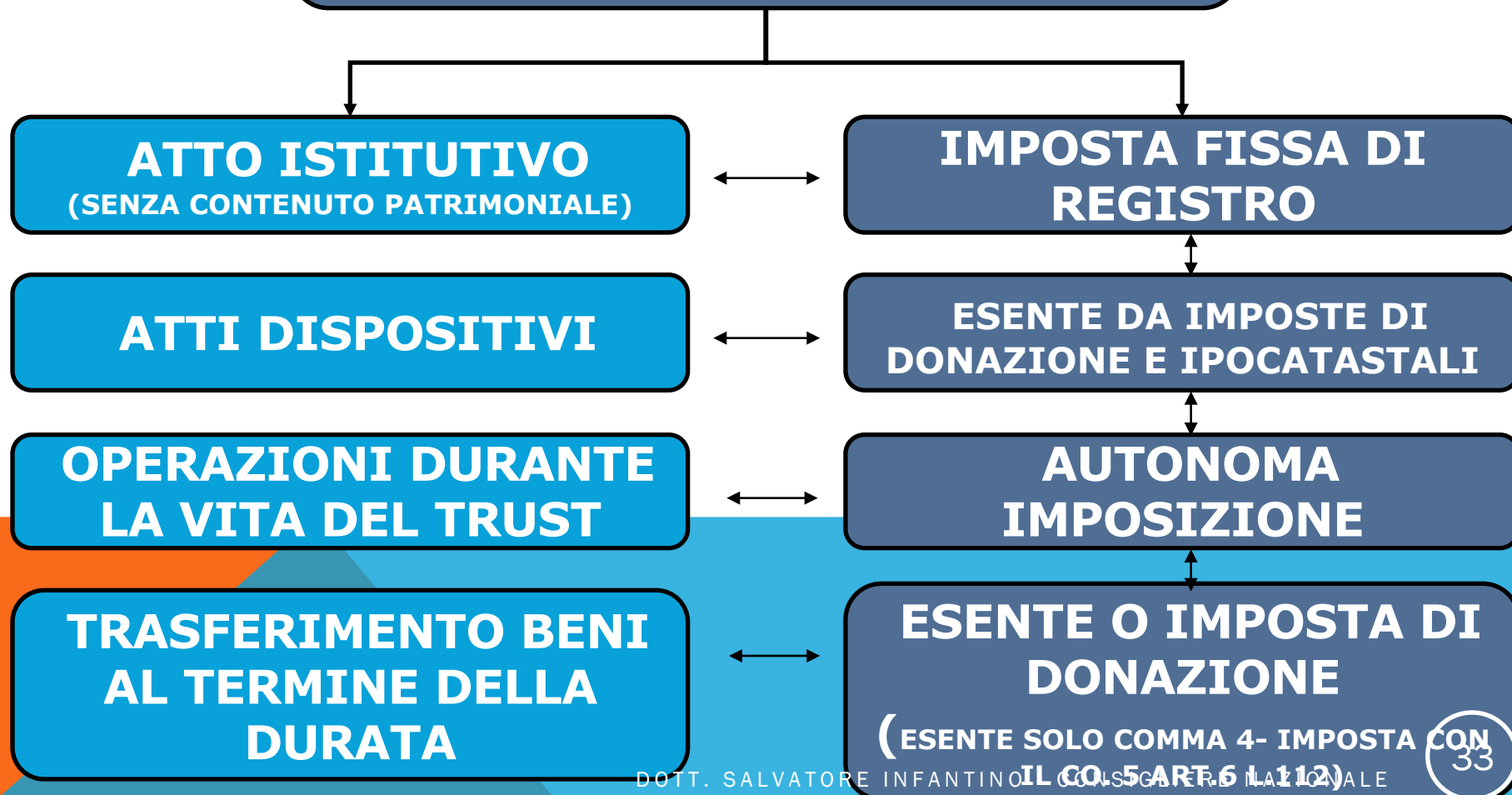
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

ANALISI COMPARATIVA

DESCRIZIONE IMPOSTA	AGEVOLAZIONE ART.6 L.112/2016	MISURA ORDINARIA
SUCCESSIONE E DONAZIONE	ESENTE	4-8% CON FRANCHIGIE
IMPOSTE DI REGISTRO	MISURA FISSA	9% (FISSA PER ATTI SENZA CONTENUTO PATRIMONIALE)
IMPOSTE IPO-CATASTALI	MISURA FISSA	PROPORZIONALE 3%
IMPOSTE DI BOLLO	ESENZIONI	ORDINARIE
IMU	RIDOTTA/FRANCHIGIA/ESENZIONE	ORDINARIA
EROGAZIONI LIBERALI DA SOGGETTI PRIVATI	LIMITI ELEVATI COLLEGATI AL REDDITO DICHIARATO	LIMITI INFERIORI

REGOLE CON LA LEGGE “DOPO DI NOI”

4 MOMENTI IMPOSITIVI DI FISCALITA' INDIRETTA



LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

ART.1 LEGGE 112 – FINALITA' ...ci fa comprendere la ratio generale dell'intera NORMA:

La legge in attuazione dei principi stabiliti dalla nostra Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità...è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.1 comma 3 AGEVOLA
LA COSTITUZIONE DI:

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON
CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art. 1 , co.3, LEGGE 112/2016 agevola la costituzione degli istituti di trust, vincoli 2645 ter e fondi speciali in favore di persone con disabilità grave secondo le modalità e condizioni di cui :



ART.5: disciplina la detraibilità delle spese per polizze assicurative ...aumento della detrazione in favore dei soggetti disabili di cui all'art.3, c.3 Legge 104/92



ART. 6: DISCIPLINA LE AGEVOLAZIONI, STABILENDO TUTTAVIA CONDIZIONI MOLTO RIGOROSE PER POTERNE USUFRUIRE

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art. 6, co.2, LEGGE 112/2016

LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI SONO
AMMESSE A CONDIZIONE CHE IL TRUST, I
VINCOLI DI CUI AL 2645 ter E I FONDI
SPECIALI PERSEGUANO:

...COME FINALITA' ESCLUSIVA
L'INCLUSIONE SOCIALE, LA CURA E
L'ASSISTENZA DELLE PERSONE CON
DISABILITA' GRAVE, IN FAVORE DEI QUALI
SONO STATI ISTITUITI.

LA SUDETTA FINALITA' DEVE ESSERE
ESPRESSAMENTE INDICATA NEI RISPETTIVI
ATTI ISTITUTIVI...

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art. 6, COMMA 3, LEGGE 112/2016:

LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI DI CUI AL
PRESENTE ARTICOLO SONO AMMESSE SE
SUSSITONO, CONGIUNTAMENTE, ANCHE LE
SEGUENTI CONDIZIONI:

LE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE
DA a) ad h) DELLO STESSO COMMA
3

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 3 Lett. a)
CONDIZIONA LA COSTITUZIONE
PER ATTO PUBBLICO DI:

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON
CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 3 Lett. b)

(DISCIPLINA IL PROGRAMMA)

- IDENTIFICAZIONE CHIARA E UNIVOCA SOGGETTI COINVOLTI E RISPETTIVI RUOLI
- FUNZIONALITA' E BISOGNI SPECIFICI DELLA PERSONA CON DISABILITA' GRAVE
- INDICAZIONI ATTIVITA' ASSISTENZIALI NECESSARIE A GARANTIRE LA CURA E LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 3 Lett. c) (OBBLIGHI E RENDICONTO)

- INDIVIDUAZIONE OBBLIGHI TRUSTEE, FIDUCIARIO E DEL GESTORE
- CON RIGUARDO AL PROGETTO DI VITA E OBIETTIVI DI BENESSERE IN FAVORE DELLA PERSONA CON DISABILITA' GRAVE, ADDOTANDO OGNI MISURA A SALVAGUARDARE DIRITTI
- OBBLIGHI E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 3 Lett. d) (BENEFICIARI)

- INDIVIDUA CHE GLI ESCLUSIVI BENEFICIARI SIANO LE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE (di cui all'art.3, c.3 Legge 104/92)

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 3 Lett. e) (BENI MOBILI E IMMOBILI)

I BENI MOBILI DI QUALSIASI NATURA, MOBILI REGISTRATI E IMMOBILI CONFERITI SIANO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ASSISTENZIALI DEI SOTTO INDICATI ISTITUTI...

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 3 Lett. f) (CONTROLLO)

PREVISIONE NEGLI ATTI DI COSTITUZIONE E PER TUTTA LA DURATA, DI UN SOGGETTO SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLE OBBLIGAZIONI IMPOSTE A CARICO DEL TRUSTEE, DEL FIDUCIARIO O DEL GESTORE (IN PRATICA, UN GUARDIANO)

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 3 Lett. g) (DURATA)

OBBLIGO DI FAR COINCIDERE IL TERMINE FINALE DELLA DURATA DEI
RISPETTIVI ISTITUTI ...CON LA MORTE DELLA PERSONA CON
DISABILITA' GRAVE

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 3 Lett. h) (PATRIMONIO RESIDUO)

- OBBLIGO DI STABILIRE LA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO (dopo la morte del beneficiario)
- AD ESEMPIO: EREDI DELLA PERSONA DISABILE, UNA ONLUS, O ANCORA AD UN ALTRO TRUST DI FAMIGLIA MAGARI ISTITUITO IN PRECEDENZA DAI DISPONENTI PER ALTRI FAMILIARI ...

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

DALLA LETTURA DI TUTTE LE
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE
AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART.6,
COMMA 3, LETTERE DA a) ad h)
DELLA LEGGE 112 ...

SI INTUISCE L'IMPORTANZA DELLA
REDAZIONE DEGLI ATTI ISTITUTIVI E
DI OGNI SINGOLA CLAUSOLA

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

IMPORTANZA DELLA CLAUSOLA CHE DISCIPLINA IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO SIA DELL'ATTO ISTITUTIVO CHE DEI SUCCESSIVI ATTI DISPOSITIVI...AD ESEMPIO SI DOVREBBE PREVEDERE UNA CLAUSOLA IN TAL SENSO:

"TRATTAMENTO TRIBUTARIO": Per la registrazione del presente atto si chiede la tassazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, atteso che il presente atto è stato istituito secondo le finalità di cui alla Legge 112/2016 e nel rispetto di tutte le condizioni previste per usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art.6, comma 3, lettere da a) ad h) della Legge 112 del 22 giugno 2016.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 4

(PREMORIENZA DEL BENEFICIARIO)

IN CASO DI PREMORIENZA DEL BENEFICIARIO RISPETTO AI SOGGETTI CHE HANNO ISTITUITO IL TRUST, ...

I TRASFERIMENTI DEI BENI O DEI DIRITTI REALI A FAVORE DEI SUDDETTI SOGGETTI GODONO DELLE MEDESIME ESENZIONI:

- IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI/REGISTRO/IPO-CATASTALI IN MISURA FISSA

TRUST

VINCOLI
DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI
CON CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Art.6 comma 5

(TRASFERIMENTO PATRIMONIO RESIDUO)

- IN CASO DI TERMINE FINALE E QUINDI MORTE DEL BENEFICIARIO AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 4, IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO RESIDUO (AI SENSI DELLA LETT. H ART.6 C.3):
- E' SOGGETTO AD IMPOSTE DI SUCCESSIONE
- SECONDO IL VINCOLO DI PARENTELA O CONIUGIO INTERCORRENTE TRA DISPONENTE, FIDUCIANTE E DESTINATARI DEL PATRIMONIO RESIDUO

TRUST

VINCOLI DESTINAZIONE
2645-TER

FONDI SPECIALI
DISCIPLINATI CON
CONTRATTO
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

**LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.6, COMMA 3
LETTERA h) e COMMA 5 DELLA LEGGE
112 POSSONO INFLUIRE IN MANIERA
SIGNIFICATIVA SULLE SCELTE DEL
DISPONENTE....:**

**AD ESEMPIO DALLA LETTURA ATTENTA DI
QUESTI COMMI DERIVA LA SCELTA SE
ISTITUIRE UNO O PIU' TRUST DI FAMIGLIA,
IN CASO DI PIU' BENEFICIARI DEL
PATRIMONIO**

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

IPOTESI A



ART. 6, CO.3 Lett.h) PATRIMONIO
RESIDUO A FAVORE DI UN TRUST
PREESISTENTE



PREVISIONE DI UNA CLAUSOLA CHE DISCIPLINA
LA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO, AL
TERMINE FINALE, AL TRUST DI FAMIGLIA
ISTITUITO DAGLI STESSI DISPONENTI, SENZA LE
AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 112-2016.

STRUTTURA DI UN TRUST POST LEGGE “DOPO DI NOI”

DISPONENTI
(SENZA VIOLARE PATTI SUCCESSORI
ISTITUISCONO DUE DISTINTI TRUST)

TRUST DI FAMIGLIA 1

**BENEFICIARI
FIGLI
(PARTE DEL
PATRIMONIO)**

**TRUST DI FAMIGLIA 2
(AI SENSI DELLA L.112)**

**BENEFICIARI
FIGLI CON
DISABILITA'
(PARTE DEL
PATRIMONIO)**

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

IPOTESI B

ART. 6, CO.3 Lett.h) PATRIMONIO RESIDUO A FAVORE DEGLI
EREDI DEL BENEFICIARIO

PREVISIONE DI UNA CLAUSOLA CHE DISCIPLINA
LA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO,
AL TERMINE FINALE, AGLI EREDI DEL
BENEFICIARIO

CON LA FACOLTA' PER I DESTINATARI DEL PATRIMONIO
RESIDUO DI FARE ISTITUIRE UN NUOVO TRUST
TRASFERENDO BENI E DIRITTI DIRETTAMENTE IN UN TRSUT
DAGLI STESSI INDICATO (vedi clausola nella slide successiva)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

ESEMPIO DI CLAUSOLA IPOTESI B

Art. .. Istituzione di nuovi trust

A. Qualora un Beneficiario del patrimonio residuo indicato nel presente atto istitutivo secondo le previsioni di cui all'art.6, comma 3, lettera h) della Legge 122/2016, gliene faccia richiesta in prossimità del termine finale della Durata del Trust, il Trustee, sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust e a condizione che le effettive spettanze di tale Beneficiario lo consentano, dichiara che il fondo in trust che compete a quel Beneficiario, o alcuni beni di esso, secondo quanto il Beneficiario gli abbia richiesto, sono vincolati in un **nuovo trust**, espressamente istituito dal Trustee in favore dei soggetti e con le modalità, condizioni e termini che tale Beneficiario gli abbia indicato.